



COMUNE DI ANTONIMINA

89040 *Prov. di Reggio Calabria*

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 21 del 28.09.2011

INDICE

Titolo 1 –

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Competenze

Art. 3 – Definizioni

Titolo 2 – COMMISSIONE PER LA TOPONOMASTICA

Art. 4 - Commissione Toponomastica

Art. 5 - Durata in carica

Art. 6 - Compiti della Commissione

Titolo 3- TOPONOMASTICA

Art. 7 - Finalità

Art. 8 - Criteri

Art. 9 - Targhe viarie, caratteristiche e localizzazione

Art.10 - Apposizione

Art.11 - Cambiamento onomastica

Art.12 - Iscrizioni commemorative

Art.13 - Piano topografico

Art.14 - Comunicazioni dell'Ufficio Edilizia

Titolo 4 - NUMERAZIONE CIVICA

Art.15 - Modalità e attribuzione del numero civico

Art.16 - Caratteristiche della targhetta

Art.17 - Oneri

Art.18 - Richiesta del numero civico

Art.19 - Assegnazione del numero civico

Titolo 5 – STRADARIO STORICO

Art. 20 - Stradario storico

Titolo 6 – COMPETENZA DELIBERANTE

Art. 21 - Organo di indirizzo competente

Titolo 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Oneri

Art. 23 - Copertura finanziaria

Art. 24 - Obblighi e Sanzioni

Art. 25 - Aggiornamento

Art. 26 - Entrata in vigore

Titolo 1 – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, disciplina le fasi della assegnazione della toponomastica stradale e della numerazione civica.

Art. 2 – Competenze

Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 267/2000 la Giunta Comunale delibera sulla denominazione delle aree di circolazione, degli edifici e delle altre strutture la cui intitolazione compete al Comune.

L'indicazione delle denominazioni delle aree di circolazione deve avvenire ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 223/1989, del R.D.L. 1158/23, della legge 473/25, della Legge 1188/27 e delle Circolari del Ministero dell'Interno n.7/87 e 4/96.

L'Istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica toponomastica di cui sopra è attribuita alla Commissione per la Toponomastica. Le proposte di intitolazione delle Vie possono pervenire da Organi Istituzionali, singoli componenti degli stessi, associazioni e singoli cittadini, purchè tale richiesta sia debitamente motivata e corredata da biografie in caso di persone oppure informazioni storico-culturali per altri toponimi. Al fine di facilitare la formulazione, l'Ufficio Anagrafe predispone apposito modulo.

Le Deliberazioni della G.C., dopo l'approvazione della Prefettura, devono essere trasmesse, unitamente alla cartografia tecnica relativa all'area di circolazione, all'Ufficio anagrafe e agli altri uffici per gli adempimenti di competenza.

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto di Statistica (ISTAT).

Si intendono recepite le modificazioni o integrazioni che saranno rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia.

ART. 3 – Definizioni

TOPONIMO = nome del luogo

Toponomastica = studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

Onomastica = studio dei nomi di persona, o insieme di nomi di luogo, di una determinata area.

Indirizzo, individuato da =

1.specie: via, viale, piazzale, largo, traversa, contrada, ecc._

2.denominazione.....(nome di toponimo, persona, evento, ecc.)

3.numero civico esterno (eventuale lettera)

4.numero civico interno

5.scale

6.piano

Titolo 2- COMMISSIONE PER LA TOPONOMASTICA

Art. 4-Commissione Toponomastica

Allo scopo di ricevere e vagliare le opportune proposte, è istituita una Commissione per la toponomastica cittadina, composta da:

-Sindaco o suo delegato-Presidente;

-cinque Consiglieri comunali, di cui almeno uno della minoranza;

Le funzioni di Segretario senza diritto di voto sono affidate al funzionario responsabile dei Servizi Demografici o suo delegato.

Art. 5 – Durata in carica

La Commissione di cui al precedente articolo 1 è nominata dal Consiglio Comunale ed ha la stessa durata del Consiglio Comunale.

Art. 6 – Compiti della Commissione

La Commissione per la toponomastica ha l'incarico di presentare all'Amministrazione comunale motivate e possibilmente documentate proposte per la denominazione ex novo o per il ripristino o il cambiamento di denominazione di località,vie,piazze,vicoli,larghi ecc. presenti sul territorio comunale.

La Commissione medesima ha l'obbligo di esaminare le proposte inviatele dalla civica Amministrazione sullo stesso oggetto, dando motivato e documentato parere agli effetti delle decisioni di cui all'art. 21.

Titolo 3- TOPONOMASTICA

Art. 7 - Finalità

L'onomastica stradale deve tutelare la storia oponomastica del Comune di Antonimina e del suo territorio curando che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale, civile, antica e moderna, i toponomi tradizionali storici o formatisi per tradizione orale e, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogenità nell'ambito di zone territorialmente ben definite.

Art. 8 – Criteri

I criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono:

a)prima dell'attribuzione di nuovo toponimo, deve essere rispettata la toponomastica preesistente dei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, deve essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona;

b)i nuovi nomi da assegnare devono essere strettamente legati alla città ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità:

c)non deve essere data la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (via,largo e vicolo), onde eliminare possibili confusioni.(es. Via Moro,largo Moro e vicolo Moro);

d) non devono essere apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non arrecare disagi ai cittadini e danni economici alle attività ivi insediate. La disposizione di cui al punto d) non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di individuazione per i cittadini e comunque sempre nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.P.R. 10.05.1923, n.1158 e dalla legge 23.6.1927, n. 1188, Altre deroghe al punto d), che comunque escludano toponimi di valore storico, dovranno essere ampiamente motivate.

E' possibile mediante cartelli aggiuntivi, commemorare antiche e popolari denominazioni senza variare la toponomastica attuale.

Art. 9- Targhe viarie, caratteristiche e localizzazione

Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline, normalmente le dimensioni devono essere di cm. 21 x cm. 42 per quelle a muro, di cm. 25 x cm. 80 per quelle a bandiera su paline. Le targhe toponomastiche dovranno riportare per esteso l'onomastica del toponimo. Esse devono uniformarsi per forma, dimensione e colore a quelle preesistenti.

Invece, nei nuovi insediamenti residenziali privi di toponomastica, la stessa deve essere realizzata con targhe a muro oppure con bandiere su paline, devono essere uguali per forma e per colore e devono avere dimensioni di cm. 21 x cm. 42 per quelle a muro, di cm. 25 x cm. 80 per quelle a bandiera su paline.

Le targhe vanno poste, all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione, ad una altezza minima di mt. 2,00 dal suolo.

Art. 10- Apposizione

L'ufficio Edilizia del Comune provvede all'opposizione delle targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.

Art. 11 – Cambiamento onomastica

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione, sulla nuova targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.

Diventata esecutiva la deliberazione di assegnazione di nuovi toponimi o di variazioni dei toponimi ad aree di circolazione esistenti, l'Ufficio Anagrafe comunicherà la variazione a tutti gli uffici interessati ed informerà i cittadini residenti nella zona interessata.

Art. 12-Iscrizione commemorative

Coloro che formulano proposta di iscrizioni lapidarie, devono accludere alla richiesta l'autorizzazione scritta del proprietario dell'immobile e l'autorizzazione. Per gli immobili sottoposti ai vincoli storico paesaggistici, della Sovrintendenza ai Monumenti, nonché garantire la copertura finanziaria per la predisposizione e messa in opera.

Art.13 –Piano topografico

Agli effetti della denominazione di nuove vie e piazze del Comune, deve tenersi conto del piano topografico e dei mutamenti che si sono verificati con lo sviluppo edilizio, nonché delle modifiche territoriali eventualmente avvenute nel Comune.

Il Piano, debitamente approvato, dovrà essere trasmesso all'Ufficio Anagrafe che ne curerà l'inserimento nei propri archivi informatici.

Art. 14- Comunicazioni dell'Ufficio Edilizia

Tutte le proposte di denominazione di vie,viali, vicoli, piazze,piazzali,larghi,ecc. che l'art. 41 del Regolamento Anagrafico di cui al D.P.R. n. 223/89 definisce come aree di circolazione, devono tempestivamente e comunque prima dei relativi insediamenti, essere inviate dall'Ufficio Edilizia del Comune all'Ufficio Anagrafe, sulla base delle nuove costruzioni, nel momento in cui vengano ad esistenza, ad ampliarsi o ad intensificarsi zone residenziali, industriali,popolari, ecc.

Titolo 4 – NUMERAZIONE CIVICA

Art. 15 – Modalità e attribuzione del numero civico

La numerazione civica viene realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT:

- a)Nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli..) a partire dall'inizio, come stabilito dalla deliberazione della Giunta di assegnazione dell'onomastica, con in numeri in successione naturale. I numeri pari sono collocati alla destra, i numeri dispari a sinistra.
- b) Nelle aree di circolazione a sviluppo poligonali (piazze, cortili..) la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale.
- c) In caso di necessità, gli accessi esterni sulla strada potranno essere contraddistinti da un numero con l'aggiunta di un esponente alfabetico.
- d) I numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza di mt. 2.00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.

Art. 16- Caratteristiche della targhetta

La targhetta del numero civico esterno deve avere le seguenti caratteristiche:

-mattonella in ceramica, di forma quadrata di cm 15 x cm. 15, con fondo bianco e scritta e contorno blu ovvero della stessa forma, colore e dimensione di quelle esistenti, ovvero, per le nuove zone residenziali prive di toponomastica, le stesse devono uniformarsi per colore e aspetto alle targhe recanti i toponimi e devono avere le dimensioni di cm. 15 per cm. 15;

-deve riportare in alto a sinistra lo stemma e a destra il nome del Comune, in basso al centro il numero.

Art. 17 - Oneri

Il Comune, a norma dell'art. 10, ultimo comma della legge 1228/1954, addebita al proprietario dell'immobile il costo della targhetta della numerazione civica esterna, nonché la relativa messa in opera.

Nel Caso in cui la Giunta comunale decida di provvedere, tramite personale proprio o Ditta esterna, all'opposizione delle targhette con il numero civico, il proprietario effettuerà il pagamento del costo su bollettino di c.c.p. intestato al Comune di Antonimina – Servizio tesoreria.

Nel caso di cambiamento dell'onomastica, l'opposizione delle targhette indicanti i nuovi numeri civici è a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 18 – Richiesta del numero civico

La richiesta dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità dell'immobile (comma 2 dell'art. 43 del D.P.R. 223/1989).

Salvo il caso di numeri civici apposti dal Comune su immobili di sua proprietà l'assegnazione del numero civico deve essere richiesta all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o agibilità da parte del proprietario e/o costruttore, come previsto dall'art. 43 del D.P.R. 30.05.1989n n.223. Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria in scala 1:2000 con la fotocopia della pianta dell'immobile e la ricevuta del versamento della cifra stabilita, nonché la dichiarazione di impegno ad apporre il numero assegnato secondo la caratteristica di cui al precedente art. 16.

Art. 19 – Assegnazione del numero civico

L'ufficio anagrafe del Comune assegna il numero civico interno ed esterno e lo comunica al richiedente.

Titolo 5 – STRADARIO STORICO

Art. 20- Stradario storico

Presso l'Ufficio anagrafe del Comune è istituito e tenuto al corrente lo stradario storico del Comune. Mediante apposito schedario, a norma degli artt.38-45 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 “Regolamento Anagrafico”.

Titolo 6 – COMPETENZA DELIBERANTE

Art. 21- Organo di indirizzo competente

Spetta alla Giunta Comunale di deliberare sull'attribuzione ex n ovo e sui cambiamenti di denominazione delle aree di circolazione del Comune, su proposta e con parere motivato della Commissione Toponomastica di cui all'art. 4 del presente regolamento, nonché alla presenza di tutte le condizioni volute dalla legge e dal regolamento stesso.

Titolo 7- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 –Oneri

Le spese per lo studio dell'onomastica e la numerazione civica sono a carico del Comune, ad eccezione del costo delle targhette di numeri esterni e della loro posa in opera.

Art. 23 – Copertura finanziaria

L'amministrazione Comunale garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste dal presente regolamento a carico del Comune.

Art. 24- Obblighi e sanzioni

E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui i muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura.

Chiunque distrugga, danneggi, occulti o renda in qualsiasi modo visibile le targhe dalla strada, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con una ammenda pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione.

E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino.

Art. 25- Aggiornamento

Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica in stretta collaborazione con le direttive dell'ISTAT.

Art. 26 – Entrata in vigore

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del C.C. il presente regolamento diventa obbligatorio nel decimo quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Tale disposizione vale, altresì, per le eventuale e successive modifiche allo stesso regolamento.